

## IVA

---

### ***Importazioni con spedizioni postali***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

## E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Ai fini dell'importazione, **tutti i beni spediti nell'UE** da un territorio o Paese terzo **devono formare oggetto di una dichiarazione doganale.**

Si definiscono **importazioni** ai sensi dell'[articolo 67 D.P.R. 633/1972](#) le **operazioni di immissione in libera pratica** aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari di Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della comunità medesima, ovvero che siano **provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla comunità a norma dell'[articolo 7 D.P.R. 633/1972](#).**

L'**articolo 3 della Direttiva (UE) 2017/2455** ha disposto la **soppressione** del titolo IV della Direttiva 2009/132/CE che ammetteva in esenzione Iva le importazioni di **valore non superiore a 22 euro.**

L'Iva è pertanto dovuta per tutte le spedizioni di **beni importati nell'UE da un territorio o Paese terzo** ed è accertata, liquidata e riscossa per **ciascuna operazione.** Il **Regolamento CE n. 274/2008**, così come modificato, prevede una franchigia ai fini dei **dazi doganali** fino a **150 euro.**

Le **merci importate nell'UE attraverso spedizioni postali, indipendentemente dal loro valore,** possono essere **dichiarate per l'importazione** utilizzando una **dichiarazione normale di importazione (codice H1)** contenente l'insieme di dati completi.

Per "**merci contenute in spedizioni postali**" si intendono le merci diverse dagli invii di corrispondenza, contenute in un pacchetto o pacco postale e **trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale** in conformità alle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Per "**operatore postale**" si intende un operatore stabilito in uno Stato

membro e da esso **designato per fornire servizi internazionali** disciplinati dalla convenzione postale universale.

Il **testo unico dell'Iva, per le spedizioni tramite il servizio postale**, rimanda ([articolo 70, comma 3, D.P.R. 633/1972](#)) l'assolvimento secondo modalità stabilite con **apposito decreto** del ministro delle finanze di concerto con il ministro delle poste e telecomunicazioni, mai emanato.

Per **accelerare lo sdoganamento**, il mittente deve compilare la **dichiarazione doganale CN 22** in ogni campo completando il modulo in inglese, francese o in un'altra lingua ammessa nel Paese di destinazione. Qualora il valore del contenuto superi i 425 euro ed i 2 Kg, il mittente deve compilare la **dichiarazione doganale CN 23**.

Per gli **invii commerciali** la dichiarazione doganale dovrebbe indicare il numero tariffario che deve essere basato sul sistema internazionale standardizzato di **nomenclatura delle tariffe doganali** a sei cifre di designazione e di codifica delle merci elaborato dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane **ed il Paese di origine**; la fattura dovrebbe essere allegata all'esterno, in modo da facilitare le Dogane per lo sdoganamento degli invii.

In alternativa alla **dichiarazione normale completa (H1)** secondo la **circolare 26/2021**, prot. 220498/RU, gli operatori postali possono utilizzare delle **modalità a contenuto ridotto** di dati:

- H6 - per spedizioni di **merci non soggette a divieti e restrizioni**, non sottoposte ad accisa e di **valore non superiore a 1.000 euro** (procedura utilizzabile solo dagli operatori postali);
- H7 - per **spedizioni di valore fino a 150 euro, insieme super ridotto di dati**.

Per le spedizioni di merci con **valore superiore a 1.000 euro**, di prodotti sottoposti ad accisa, di merci soggette a divieti e restrizioni è necessario presentare la dichiarazione doganale con il **tracciato standard dei dati (H1)**. I codici operativi doganali H1, H6, H7 sono stati descritti nella **circolare 18/2021, prot. 137884/RU**.

Alternativamente al regime ordinario di importazione ed al regime loss, è stato introdotto dal D.Lgs. 83/2021 il **regime speciale della dichiarazione nell'**[articolo 70.1, D.P.R. 633/1972](#).

Tale regime può essere scelto, per le merci di **valore trascurabile** (non superiore a 150 euro) non soggette ad accisa, la cui spedizione/trasporto termina nello Stato membro di importazione ovvero quello in cui avviene la **consegna al destinatario finale/importatore**.

In particolare, tale opzione è stata introdotta per le operazioni svolte **principalmente dagli operatori postali**, vettori espresso o altri agenti doganali che agiscono in qualità di rappresentanti in dogana e che devono **garantire la correttezza del valore intrinseco**, dell'aliquota Iva applicata, dell'imposta riscossa nonché la corrispondenza con i documenti commerciali.

In tale ambito, **l'acquirente paga l'iva al dichiarante/rappresentante** che presenta le merci in dogana (operatore postale, vettore espresso, agente doganale, etc.) che, a sua volta, versa alle autorità doganali solo l'iva effettivamente ricevuta in pagamento nel corso del mese.

Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese, i soggetti che si avvalgono del regime speciale [articolo 70.1](#) presentano una **dichiarazione mensile** dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione è presentata **in formato elettronico entro il termine di versamento dell'imposta riscossa**, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresì conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell'adempimento dichiarativo.

L'imposta riscossa nell'ambito del presente regime speciale è versata mensilmente **entro il termine di pagamento del dazio all'importazione**.